SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dei lavori pubblici

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato per le aree naturali protette

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1994, n. 245.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, recante costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 152, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione e riordino di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 2.

1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino delle attività pubbliche che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione e di riordino dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni pubbliche svolte, privilegiare soluzioni che prevedano, a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico, secondo i necessari criteri di efficienza:

a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici o regioni, con priorità da accordare ai soggetti già operanti nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate che operano:

1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione;

2) nel settore della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) nel settore degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) nel settore della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) nel settore del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) nel settore dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate che non dovrà essere trasferita ai sensi della lettera *a)*, al fine di giungere alla sua alienazione previa redazione di perizie valutative;

c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità della costituzione di società, a durata temporanea, cui affidare attività funzionalmente individuate da conferire al mercato;

d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera *a)*;

e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi tra le amministrazioni e gli enti individuati dal piano di riordino come possibili destinatari delle strutture e del personale dell'Ente e delle società controllate per definire le modalità dei trasferimenti. Alla conferenza deve essere invitato il Ministro per la funzione pubblica.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni e delle strutture dell'ENCC e delle società controllate, nonché, in proporzione, degli oneri derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 8.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa dell'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvederà a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC», anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti delle società controllate che risultano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 10 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a 24 mesi, non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonché quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, secondo periodo, sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende nell'anno 1994 mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore.

Art. 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alla società costituita ai sensi dell'articolo 2.

3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società SIVA S.p.a.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 21 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e,* ad interim, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0276

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1994, n. **246.**

Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalità organizzata, o per reati strumentali al proliferare della stessa, continuino ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati all'attività svolta o al reddito dichiarato, pur quando non sono in grado di giustificarne la lecita provenienza, e detta disponibilità dei beni può invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione di altri reati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La rubrica dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla seguente: «Trasferimento fraudolento di valori».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*sexies (Ipotesi particolari di confisca)*. — *1.* Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dall'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero

per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.».

Art. 3

1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorità giudiziaria competente provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o da leggi speciali.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Quarto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 aprile 1992, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio

1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 138

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalla risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 7 marzo 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Quarto ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Invero, sulla base di accertamenti svolti dai competenti organi, sono emersi aspetti tali da far ritenere che l'organizzazione camorristica facente capo al boss Lorenzo Nuvoletta, avvalendosi della forza intimidatrice che la contraddistingue, sia in grado di ingenerare turbative e condizionamenti della base elettorale, al fine di riconquistare il predominio sul territorio del comune di Quarto.

È significativa, in proposito, la vicenda, che ha avuto vasta eco a livello locale, del rinvio a giudizio, nel mese di dicembre dello scorso anno, di ben ventidue persone, coinvolte nelle indagini che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto per gravi delitti, tra cui quello di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzato al controllo dell'attività edilizia.

È proprio il risanamento del settore edilizio, ove più marcatamente si sono risentiti gli effetti della penetrazione della criminalità organizzata nel disciolto consiglio comunale, è stato posto tra gli obiettivi primari della gestione straordinaria; infatti, l'adozione del piano regolatore generale e la lotta all'abusivismo edilizio sono strumenti indispensabili per il recupero alla legalità ed il ristabilimento del principio di buona amministrazione.

Tuttavia, pur essendo numerosi e rilevanti i risultati ottenuti in tale settore, la procedura per l'approvazione del citato piano regolatore, riadottato dalla commissione straordinaria nel mese di ottobre 1993, non si è ancora definita.

È, pertanto, tangibile il rischio che, alla scadenza della gestione straordinaria, la definitiva adozione del suddetto strumento urbanistico venga nuovamente ed illimitatamente procrastinata nel tempo, con i prevedibili disastri urbanistici e la vanificazione dell'opera di ripresa e risanamento della vita democratica dell'ente.

Poste le basi per la futura e corretta amministrazione del comune, da ultimo anche mediante il completamento degli atti propedeutici alla materiale concretizzazione, previo esperimento delle relative gare di appalto, di opere rilevanti per la cittadinanza, quali scuole, sistema igienico, acquedotto e arterie stradali, occorre ora procedere alla realizzazione di tali strutture di primario interesse.

Essendo emerso, da approfondite analisi svolte dagli organi competenti, che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente ma pur condizionante pressione della criminalità organizzata, è fondato il timore che, per la realizzazione delle citate importanti opere pubbliche, si ristabilisca quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di Quarto ha decisamente reciso.

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Quarto, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Quarto e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio di Quarto (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 1994.

Norme per la formazione dell'elenco degli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea ai fini della nomina dei presidenti di seggio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la «Elezione di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Decreta:

Art. 1.

1. Per consentire la nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 7 della legge 9 aprile 1984, n. 61, gli uffici consolari, entro il 9 maggio 1994, trasmettono alla cancelleria della corte di appello di Roma l'elenco degli elettori, residenti nel Paese in cui e compresa la circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo per consentire l'espletamento della funzione di presidente di seggio, età non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per lo Stato membro di residenza.

2. Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, agli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio e la professione, arte o mestiere e l'eventuale espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonché, occorrendo, brevi ragguagli sulla capacità organizzativa e sull'eventuale gradimento da parte dell'interessato.

3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

4. La cancelleria della corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al comma secondo del presente articolo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.

5. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali è effettuata dal presidente della corte di appello di Roma entro il 29 maggio 1994 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è trasmesso, appena formato, ai rispettivi uffici consolari.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

94A2655

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 aprile 1994.

Modificazioni alla classificazione dei medicinali e aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994 e 31 marzo 1994, pubblicati, rispettivamente,. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Visto il poprio provvedimento 21 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994, con il quale è stata prorogata al 30 settembre 1994 la possibilità di vendita in farmacia, anche in regime di servizio sanitario nazionale, sia dei medicinali contrassegnati con il simbolo H nell'elenco allegato al citato

provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni e integrazioni, dei quali, fino al 31 dicembre 1993, era ammessa la vendita al pubblico, sia dei medicinali, parimenti disponibili in farmacia fino al 31 dicembre 1993, che sono stati classificati nella classe *a)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con note che ne prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche;

Ritenuto opportuno rivedere l'elenco dei medicinali contrassegnati con il simbolo H, distinguendo chiaramente, in tale ambito, i prodotti cui si applica il provvedimento del 21 febbraio 1994, da quelli il cui impiego è limitato agli ospedali e alle case di cura;

Ritenuto opportuno sottolineare la necessità che, quando utilizza il ricettario del Servizio sanitario nazionale, il medico trascriva l'indicazione diagnostica o indichi la classe di appartenenza del medicinale prescritto, qualora si tratti di prodotto la cui assegnazione ad una determinata classe sia limitata a specifiche indicazioni terapeutiche; ciò al fine di evitare incertezze sul reale intendimento prescrittivo ed impedire usi non corretti della ricetta;

Ritenuto opportuno aggiornare le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», completandole con enunciazioni esplicative e con la indicazione dei medicinali a cui si applicano le restrizioni e le condizioni indicate nelle note stesse;

Ritenuta la necessità di prevedere specifiche note per le specialità medicinali a base di Aztreonam, Carbenicillina, Cefmetazolo, Cefonicid, Cefoperazone, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftizoxima, Ceftriaxone, Imipenem + Cilastatina, Mezlocillina, Netilmicina, Piperacillina, Rifabutina, Ticarcillina + Acido Clavulanico, Teicoplanina, Tobramicina, come preannunciato nel provvedimento del 28 febbraio 1994,

Ritenuto opportuno, altresì, prevedere una specifica nota per l'ossigeno terapeutico, tenuto conto che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, prevede la possibilità della sua diretta distribuzione agli assistiti;

Ritenuto di trasferire nella classe *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 le forme iniettabili della specialità medicinale Fluimucil e le specialità medicinali a base di glutatione suscettibili di un uso extraospedaliero, tenuto conto, per queste ultime, che gli analoghi di categoria sono già inseriti nella predetta classe *c)* e che tale classificazione non è, comunque, di ostacolo all'uso ospedaliero degli stessi prodotti come antidoti;

Dispone:

Art. 1.

1. Le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», riportate alla fine dell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, e successive modificazioni, sono sostituite dalle note riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento

2. I principi attivi e le specialità medicinali cui si applicano le prescrizioni contenute nelle note sono indicati in calce a ciascuna nota

3. La nota 24, concernente il principio attivo «Cotrimossazolo», non ha carattere limitativo, ma è diretta a sottolineare la particolare attività del prodotto nelle indicazioni ivi specificate.

4. Le specialità medicinali che nel provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni, erano contrassegnate da una nota ma non risultano più comprese nell'allegato al presente provvedimento restano collegate nella classe di appartenenza, senza specifiche condizioni prescrittive

5. Le specialità medicinali Contrathion, Glucantim e Vancocina A P. capsule, già contrassegnate con il simbolo H, vengono ora contrassegnate con il simbolo A, le specialità medicinali a base di amicacina, netilmicina e tobramicina, anch'esse già contrassegnate con il simbolo H, vengono ora contrassegnate con il simbolo A, con nota 55

6. Sono trasferite nella classe *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le forme iniettabili della specialità medicinale Fluimucil, nonché le seguenti specialità medicinali a base di glutatione: Glukos, Gluko, Glutanil, Glutasan, Glutatox, Gluthion, Glutoxil, Ipatox, Novatox, Ridutox, Rition, Tad, Tationil e Thioxene

7. Fatto salvo il disposto dei commi 5 e 6, le specialità medicinali già contrassegnate con il simbolo H, per le quali è ammessa, sino al 30 settembre 1994, la possibilità di vendita in farmacia in alternativa alla distribuzione da parte di strutture pubbliche, sono soltanto quelle incluse nell'elenco riportato in calce alla nota 37.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
GARAVAGLIA

NOTE RELATIVE ALLA PRESCRIZIONE E MODALITA' DI CONTROLLO DELLE CONFEZIONI RICLASSIFICATE A NORMA DELL'ARTICOLO 8, COMMA 10, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 537

La Commissione Unica del Farmaco ha formulato una serie di note esplicative, con lo scopo specifico di definire l'indicazione all'uso di alcuni farmaci.
Un corretto orientamento diagnostico rappresenta il presupposto fondamentale per ogni scelta terapeutica.
Il farmaco è a carico totale (Classe A) o parziale (Classe B) del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente alla specifica patologia indicata; per ogni altra indicazione è a totale carico dell'assistito (Classe C).
Limitatamente ai medicinali cui si riferiscono le note, il medico è tenuto a scrivere sulla ricetta la classe di appartenenza del farmaco (A, B o C), ovvero l'indicazione diagnostica specifica.
Modalità alternative di specificazione della classe sulla ricetta, previste da accordi regionali, sono ammesse, purchè esprimano in modo inequivocabile l'intendimento del medico prescrittore e non consentano manipolazioni della ricetta stessa.
Sono state eliminate alcune note, sia perchè superate da informazioni già presenti nelle schede tecniche, sia perchè conglobate in nuove note.
Per una miglior comprensione delle note sono stati riportati anche i principi attivi e le rispettive specialità. Per le confezioni si rimanda ai relativi decreti.

(1) **Classe B, limitatamente all'indicazione: "Prevenzione secondaria degli episodi di sanguinamento del tratto gastro-enterico superiore, in pazienti in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)".**

Principio attivo: ***Misoprostolo***
Specialità: **Cytotec, Symbol.**

Principio attivo: ***Enprostil***
Specialità: **Gardrin, Syngard.**

(2) **Classe B, limitatamente alle indicazioni: "Epatopatie croniche con colestasi; calcolosi colesteriniche".**

Le epatopatie croniche con colestasi comprendono le cirrosi biliari primitive e secondarie, la colangite sclerosante primitiva ed altre forme infiammatorie croniche del fegato (es. epatite cronica virale, epatite cronica alcolica), caratterizzate da ittero o subittero, bilirubinemia diretta maggiore di 2 mg/dl ed aumento dei sali biliari, delle fosfatasi alcaline e delle gamma-glutamil transpeptidasi. La calcolosi colesterinica potenzialmente trattabile con acidi biliari è caratterizzata da calcoli singoli o multipli di colesterolo puro, di dimensioni minori di 2 cm, con almeno due delle seguenti caratteristiche, in presenza di colecisti funzionante:
1. radiotrasparenza alla radiografia diretta dell'addome;
2. galleggiamento sulla bile in corso di colecistografia orale;
3. assenza di calcificazioni significative alla tomografia assiale computerizzata.

Principio attivo: ***Acido ursodesossicolico***
Specialità: **Biliepar, Desoxil, Deursil, Litoff, Litursol, Lyeton, Urdes, Ursacol, Ursilon, Ursobil, Ursodamor, Ursodiol, Ursofalk, Ursoflor, Ursolisin, Urson.**

Principio attivo: ***Acido chenoursodesossicolico***
Specialità: **Bilenor, Litobile.**

Principio attivo: *Acido tauroursodesossicolico*
Specialità: **Tauro, Taursol, Tudcabil.**

(3) **Classe B, limitatamente all'indicazione: "Allergie alimentari".**

Diagnosi: 1) individuazione con l'anamnesi ed attraverso diete di eliminazione e provocazione del rapporto tra l'ingestione di uno specifico alimento e l'insorgenza del sintomo; 2) eventuale rilievo, attraverso tests cutanei e sierologici, della presenza di IgE specifiche per gli alimenti responsabili. Il trattamento ideale è rappresentato dall'eliminazione dell'alimento responsabile delle manifestazioni. Tale intervento è possibile solo in alcuni casi e per alimenti non essenziali nella dieta. Il farmaco è riservato esclusivamente al trattamento preventivo.

Principio attivo: *Acido cromoglicico*
Specialità: **Gastrofrenal, Nalcrom.**

(4) **Eliminata.**

(5) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Pancreasectomia; pancreatite cronica". Attività lipasica uguale o superiore a 5.000 USP/cps/cpr/conf/bust.**

Principio attivo: *Pancrelipasi*
Specialità: **Atezym, Enzipan, Krebsilasi Irbi, Luitase, Pancrease, Pancrex Duo, Pancrex V forte, Pankreaden.**

Principio attivo: *Pancreatina*
Specialità: **Pancreon.**

(6) **Eliminata.**

(7) **Eliminata.**

(8) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Carenze primarie di carnitina". Solo confezioni orali da 2 g. - Registro U.S.L. (*)**

Diagnosi: dosaggio della carnitina sul muscolo cardiaco e/o scheletrico e nel plasma, in pazienti con: dilatazione cardiaca, segni clinici di scompenso cardiaco congestizio, disturbi neuromuscolari (astenia, adinamia, ipotrofia muscolare).

Principio attivo: *Carnitina*
Specialità: **Carnitene os 2 g.**

(9) **Classe B, limitatamente all'indicazione: "Pseudoallergia all'acido acetilsalicilico". - Registro U.S.L. (*).**

E' clinicamente caratterizzata da orticaria, angioedema, edema di Quincke, congiuntivite, rinite e asma, che possono presentarsi singolarmente o variamente associati. La pseudoallergia all'ASA non deve essere confusa con i comuni effetti collaterali del farmaco (pirosi, dolore epigastrico ecc.), peraltro poco frequenti ai bassi dosaggi impiegati per il trattamento antiaggregante (100-300 mg/die), specialmente se il preparato viene assunto dopo i pasti.

Principio attivo: *Ticlopidina*

Specialita: **Anagregal, Antigreg, Aplaket, Klodin, Opteron, Ticlodone, Ticlosin, Tiklid.**

(10) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Trattamento delle anemie megaloblastiche da deficit di Vit. B12 e di folati".**

Diagnosi: riduzione del livello emoglobinico, in presenza di macrocitosi marcata (MCV>110fL). La diagnosi di certezza si basa, peraltro, sul dosaggio dei livelli sierici di vitamina B12 e di folato.

Principio attivo: *Cianocobalamina*
Specialità: **Dobetin, Docigram, Eritrovit B12, Reticulogen, Sideritrina B12.**

Principio attivo: *Idroxicobalamina*
Specialità: **OH B12, Neo Cytamen.**

Principio attivo: *Acido folico*
Specialità: **Folina.**

11) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Rescue (recupero) dopo terapia con antifolici".**

Gli antagonisti dell'acido folico, di cui il più noto è il metotressato, sono usati nel trattamento di diverse neoplasie. I folinati sono in grado di correggere gli effetti tossici esercitati dagli antifolici.

Principio attivo: *Calcio mefolinato*
Specialità: **Furoic, Prefolic, Saf.**

Principio attivo: *Calcio folinato*
Specialità: **Calcifolin, Calcio folinato Iketon, Calinat, Citofolin, Cromaton, Divical, Emovis, Folaren, Foliben, Folidar, Folinac, Folinvit, Foliplus, Folix, Osfolato, Resfolin, Sanifolin, Tonofolin.**

Principio attivo: *Calcio levofolinato*
Specialità: **Lederfolin, Levofolene.**

(12) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Gravi anemie da insufficienza renale cronica". - Registro U.S.L. (*).**

Principio attivo: *Eritropoietina*
Specialità: **Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren.**

(13) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Ipercolesterolemie familiari".**

Le ipercolesterolemie familiari sono malattie metaboliche, su base genetica, caratterizzate da elevati livelli di colesterolo plasmatico:
- nell'adulto, colesterolo totale > 290 mg/dl e/o colesterolo LDL > 200 mg/dl;
- in età prepubere, colesterolo totale > 250 mg/dl e/o colesterolo LDL >175 mg/dl.
Tali valori devono essere rilevati a seguito di due determinazioni, dopo aver rigorosamente attuato le specifiche misure igienico-dietetiche (dieta a basso tenore lipidico, in particolare grassi saturi e colesterolo) per almeno tre mesi ed escluso le forme secondarie. Per la diagnosi deve, inoltre, essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:

1. valori di colesterolo totale > 290 mg/dl e/o colesterolo > 200 mg/dl, in un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli); in età prepubere, rispettivamente > 250 e > 175 mg/dl;
2. infarto miocardico e/o evento vascolare maggiore in altri distretti, nel paziente o in un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli), prima dei 55 anni nell'uomo e dei 60 nella donna;
3. xantomatosi tendinea;
4. documentazione del deficit recettoriale o genetico.

Principio attivo: ***Colestipolo***
Specialità: **Colestid.**

Principio attivo: ***Colestiramina***
Specialità: **Cholespor, Colestrol, Questran.**

Principio attivo: ***Detastrano***
Specialità: **Dexide, Nolipid, Pulsar, Rationale.**

Principio attivo: ***Divistiramina***
Specialità: **Colemen.**

Principio attivo: ***Pravastatina***
Specialità: **Aplactin, Prasterol, Pravaselect, Selectin.**

Principio attivo: ***Simvastatina***
Specialità: **Liponorm, Medipo, Sinvacor, Sivastin, Zocor.**

(14) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Iperlipemie familiari".**

Le iperlipemie familiari sono malattie metaboliche su base genetica, caratterizzate, dopo digiuno da almeno 12 ore, da elevati livelli dei trigliceridi plasmatici (> 250 mg/dl), isolati o associati ad elevati livelli di colesterolo LDL (> 175 mg/dl).
Tali valori devono essere rilevati a seguito di due determinazioni, dopo aver rigorosamente attuato le specifiche misure igienico-dietetiche per almeno tre mesi ed escluso le forme secondarie.
Per la diagnosi deve, inoltre, essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:
1. presenza dell'iperlipemia in almeno un parente di primo grado (genitori, figli e fratelli);
2. infarto miocardico e/o evento vascolare maggiore in altri distretti, nel paziente o in un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli), prima dei 55 anni nell'uomo e dei 60 nella donna;
3. xantomatosi eruttiva.

Principio attivo: ***Bezafibrato***
Specialità: **Bezalip, Hadiel retard.**

Principio attivo: ***Fenofibrato***
Specialità: **Lipanthyl, Lipidax, Lipoclar, Lipofene, Liposit, Lipsin, Nolipax, Tilene, Volutine.**

Principio attivo: ***Gemfibrozil***
Specialità: **Fibrocit, Gemlipid, Genlip, Lipozid, Lopid.**

Principio attivo: ***Ronifibrato***
Specialità: **Cloprane.**

Principio attivo: ***Simfibrato***
Specialità: **Cholesolvin.**

(15) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Gravi ipoalbuminemie". - Registro U.S.L. (*).**

Il trattamento con albumina, spesso soggetto ad uso incongruo, ha un' efficacia limitata ed un costo molto elevato.

Principio attivo: ***Albumina umana***
Specialità: **Albital, Albuman Berna, Albumina umana Baxter, Albumina umana Behringwerke, Albumina umana Farmabiagini, Albumina umana Immuno, Albumina umana ISI, Albumina umana Kabi, Albumina umana Merieux, Albumina umana MF, Albumina umana Purificata, Albuminar, Endalbumin, Haimabumin, Uman Albumin.**

(16) **Eliminata.**

(17) **Eliminata.**

(18) **Eliminata.**

(19) **Classe A, limitatamente all' indicazione: " Prevenzione e trattamento dei deficit neurologici secondari ad emorragia subaracnoidea". Durata del trattamento: 3 settimane. Non concedibile come cerebroattivo**

Principio attivo: ***Nimodipina***
Specialità: **Nimotop, Periplum.**

(20) **Eliminata.**

(21) **Classe A, limitatamente all'indicazione: " Forme acneiche di particolare gravità".**

Principio attivo: ***Isotretinoina***
Specialità: **Roacutan.**

(22) **Eliminata.**

(23) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Infezioni da stafilococco; infezioni da anaerobi; toxoplàsmosi".**

Principio attivo: ***Clindamicina***
Specialità: **Dalacin C.**

(24) **Particolarmente attivo nella pneumocistosi e nella toxoplasmosi.**

Principio attivo: ***Cotrimossazolo***
Specialità: **Abacin, Bacterial forte, Bactrim, Chemitrim, Eusaprim, Gantaprim, Gantrim, Isotrim, Medixin, Streptoplus, System.**

(25) **Eliminata.**

(26) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Gonorrea".**

Principio attivo: ***Spectinomicina***
Specialità: **Trobicin.**

(27) **Eliminata.**

(28) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Carcinoma dell'endometrio, della mammella, della prostata e del rene. Non concedibile come anabolizzante".**

Principio attivo: ***Gestonorone***
Specialità: **Depostat.**

Principio attivo: ***Medrossiprogesterone***
Specialità: **Farlutal 250-500-1000 mg os, Farlutal Depot 150-500-1000 mg im, Depo-Provera 50-150-250-500-1000 mg im, Provera 100-250-500-1000 mg os.**

Principio attivo: ***Megestrolo***
Specialità: **Megace, Megestil.**

(29) **Eliminata.**

(30) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Neutropenie congenite o da chemioterapia; trapianto di midollo osseo". - Registro U.S.L. (*).**

Principio attivo: ***G-CSF (Filgrastim)***
Specialità: **Granulokine, Neupogen.**

(31) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Tosse nella tubercolosi polmonare attiva e nelle neoplasie polmonari primitive e secondarie".**

Principio attivo: ***Destrometorfano***
Specialità: **Val Atux.**

Principio attivo: ***Dimemorfano***
Specialità: **Gentus, Tusben.**

Principio attivo: ***Levodropropizina***
Specialità: **Danka, Levotuss, Rapitux, Salvituss.**

(32) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: " Epatite cronica attiva B, C e D; carcinoma renale; leucemia a cellule capellute; sarcoma di Kaposi; leucemia mieloide cronica; linfoma non-Hodgkin; T-linfomi cutanei; melanoma; mieloma multiplo; condilomi acuminati". - Registro U.S.L. (*).**

Principio attivo: ***Interferone alfa-2a ricombinante***
Specialità: **Roferon-A.**

Principio attivo: ***Interferone alfa-2b ricombinante***
Specialità: **Intron A.**

(33) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Epatite cronica attiva B, C e D, nei soli casi intolleranti agli interferoni alfa ricombinanti e naturali".**

- Registro U.S.L. (*).

Principio attivo: ***Interferon beta naturale***
Specialità: **Betantrone, Frone, Naferon.**

(34) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Ipoovarismi congeniti e post-terapeutici. In classe B per le altre indicazioni".**

Principio attivo: ***Desogestrel + Etinilestradiolo***
Specialità: **Mercilon, Planum, Practil, Securgin.**

Principio attivo: ***Etinodiolo + Etinilestradiolo***
Specialità: **Miniluteolas.**

Principio attivo: ***Gestodene + Etinilestradiolo***
Specialità: **Ginoden, Kiron, Minulet.**

Principio attivo: ***Levonogestrel + Etinilestradiolo***
Specialità: **Egogyn 30, Evanor D, Microgynon, Novogyn, Ovranet.**

Principio attivo: ***Noretisterone + Mestranolo***
Specialità: **Regovar.**

Principio attivo: ***Norgestimato + Etinilestradiolo***
Specialità: **Cilest.**

Principio attivo: ***Norgestrel + Etinilestradiolo***
Specialità: **Eugynon.**

(35) **Eliminata.**

(36) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Ipogonadismi primitivi e secondari; pubertà ritardata". Su indicazione di centri specialistici di auxologia ed endocrinologia.**

Principio attivo: ***Fluoximesterone***
Specialità: **Halotestin.**

Principio attivo: ***Metiltestosterone***
Specialità: **Testovis compresse.**

Principio attivo: ***Testosterone***
Specialità: **Andriol, Sustanon, Testo Enant, Testosterone Lusofarm, Testoviron, Testovis fiale.**

(37) **Farmaco per il quale è prevista, sino al 30 settembre 1994, la duplice via di distribuzione, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico.**

Principio attivo: ***C1 Inibitore***
Specialità: **C1 inattivatore umano Immuno.**

Principio attivo: ***Complesso protrombinico umano***
Specialità: **Protromplex Tim 3.**

Principio attivo: ***Deferoxamina***
Specialità: **Desferal.**

Principio attivo: ***Didanosina***
Specialità: **Videx.**

Principio attivo: ***Fattore VII di coagulazione***
Specialità: **Provertin UM Tim 3.**

Principio attivo: ***Fattore VIII di coagulazione***
Specialità: **Emoclot D I, Fattore umano antiemofilico trattato, Haemate P, Hemofil M, Koate HS, Kryobulin, Lio Crio, Uman Cry D I.**

Principio attivo: ***Fattore IX di coagulazione***
Specialità: **Aimafix D I, Bebulin Tim 3, Preconativ, Uman Complex IX V I.**

Principio attivo: ***Fattori IX, II, VII e X di coagulazione in associazione***
Specialità: **Profilate HT.**

Principio attivo: ***Fibrinogeno umano***
Specialità: **Fibrinogeno Tim 3 Umano, Fibrinomer, Uman Fibrin.**

Principio attivo: ***Foscarnet***
Specialità: **Foscavir, Virudin.**

Principio attivo: ***Ganciclovir***
Specialità: **Cymevene.**

Principio attivo: ***Gonadorelina***
Specialità: **HRF, Lutrelef, Kriptocur.**

Principio attivo: ***Inibitore by-passante l'attività del fattore VIII***
Specialità: **Feiba Tim 3.**

Principio attivo: ***Metadone***
Specialità: **Eptadone, Metadone cloridrato (galenico).**

Principio attivo: ***Mesna***
Specialità: **Uromitexan.**

Principio attivo: ***Naltrexone***
Specialità: **Antaxone, Nalorex.**

Principio attivo: ***Pentamidina isetionato***
Specialità: **Pentacarinat, Pneumopent.**

Principio attivo: ***Zidovudina***
Specialità: **Retrovir.**

(38) Eliminata.

(39) **Classe A, solo su prescrizione di centri universitari od ospedalieri specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati dalle Regioni e dalle Provincie di Trento e Bolzano. - Registro U.S.L. (*).**

Principio attivo: *Ormone somatotropo biosintetico*
Specialità: Genotropin Kabivial, Humatrope, Norditropin, Saizen, Somatonorm.

(40) Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Acromegalia; APUDomi". - Registro U.S.L. (*).

Principio attivo: *Octreotide*
Specialità: Longastatina, Samilstin, Sandostatina.

(41) Classe A, limitatamente alla confezione fiale e con l'indicazione: "Morbo di Paget". - Registro U.S.L. (*).

Principio attivo: *Calcitonina di anguilla*
Specialità: Calcinil.

Principio attivo: *Calcitonina sintetica di salmone*
Specialità: Aima calcin, Biocalcin, Calciben, Calciosint, Calcioton, Calcitonina Armour, Calcitonina Sandoz, Calco, Catonin, Ellecalcin, Ipocalcin, Isi calcin, Miacalcic, Miadenil, Osteocalcin, Osteotonina, Osteovis, Porostenina, Recalcin, Riosten, Rulicalcin, Salmocalcin, Sintocalcin, Stalcin, Steocin, Tonocalcin.

Principio attivo: *Calcitonina naturale porcina*
Specialità: Calcitar, Staporos.

Principio attivo: *Calcitonina sintetica umana*
Specialità: Cibacalcin.

Principio attivo: *Elcatonina*
Specialità: Carbicalcin, Turbocalcin.

(42) Classe A, limitatamente all'indicazione: "Morbo di Paget". - Registro U.S.L. (*).

Principio attivo: *Acido etidronico*
Specialità: Etidron.

Principio attivo: *Acido clodronico*
Specialità: Clasteon, Difosfonal, Ossiten.

(43) Eliminata.

(44) Eliminata.

(45) Eliminata.

(46) Eliminata.

(47) Eliminata.

(48) Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Ulcera peptica; sindrome di Zollinger Ellison; gastriti ipersecretive; malattia da reflusso gastroesofageo". Durata del trattamento: di norma 4-8 settimane. Da non utilizzare come semplice sintomatico, nel trattamento della pirosi e nella prevenzione del danno

gastrointestinale da aspirina, altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi.

L'ulcera duodenale è una malattia che tende a recidivare. Responsabile delle recidive è, di norma, la presenza nell'antro gastrico del batterio Helicobacter pylori, evidenziabile su frammenti di mucosa gastrica, prelevati endoscopicamente. La sua eradicazione con antibatterici, variamente associati ad antisecretori o sali di bismuto, riduce la percentuale di recidive, anche in assenza di terapia di mantenimento con antisecretori.

Principio attivo: ***Cimetidina***
Specialità: **Biomag, Brumetidina, Citimid, Dina, Eureceptor, Gastromet, Neo Gastrausil, Notul, Stomet, Tagamet, Tametin, Temic, Ulcedin, Ulcestop, Ulcodina, Ulcofalk, Ulcomedina, Ulcomet, Ulis, Vagolisal.**

Principio attivo: ***Famotidina***
Specialità: **Famodil, Gastridin, Motiax.**

Principio attivo: ***Niperotidina***
Specialità: **Gafir, Rotil, Ultid.**

Principio attivo: ***Nizatidina***
Specialità: **Cronizat, Nizax, Zanizal.**

Principio attivo: ***Ranitidina***
Specialità: **Raniben, Ranibloc, Ranidil, Trigger, Ulcex, Ulkobrin, Zantac.**

Principio attivo: ***Roxatidina***
Specialità: **Gastralgin, NeoH 2, Roxit.**

Principio attivo: ***Omeprazolo***
Specialità: **Antra, Losec, Mepral, Omeprazen.**

(49) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Epilessie infantili: forme miocloniche, sindromi di West e di Lennox-Gastaut".**

Principio attivo: ***Tetracosactide***
Specialità: **Cortrosyn Depot, Synachten.**

(50) **Nota da considerare riferita a tutti i vaccini collocati nella classe C.**

La collocazione nella classe C dei medicinali utilizzati per le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, tiene conto del fatto che compete alle singole Regioni ed alle Provincie di Trento e Bolzano adottare, nell'attuazione di un'appropriata politica vaccinale, misure idonee a garantire che le vaccinazioni stesse siano di norma effettuate tramite le strutture pubbliche, senza necessità per gli assistiti di sopportare il costo di acquisto dei vaccini.

(51) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Carcinoma della mammella e della prostata; endometriosi; fibromi uterini non operabili.Pubertà precoce, su indicazione di centri specialistici di auxologia ed endocrinologia".**
- Registro U.S.L. (*).

Principio attivo: ***Goserelina***

Specialità: **Zoladex.**

Principio attivo: ***Leuprorelina***
Specialità: **Enantone Depot.**

Principio attivo: ***Triptorelina***
Specialità: **Decapeptyl.**

(52) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Epatite cronica attiva B, C e D; carcinoma renale; leucemia a cellule capellute". - Registro U.S.L. (*)**

Il trattamento con interferoni alfa naturali si giustifica solo in presenza di inefficacia documentata agli interferoni alfa ricombinanti. Vedasi, in proposito, anche la nota 32.

Principio attivo: ***Interferon alfa naturale (n-1)***
Specialità: **Humoferon, Wellferon.**

Principio attivo: ***Interferon alfa naturale (n-3)***
Specialità: **Alfaferone, Biaferone, Cilferon A, Haimaferone, Isiferone.**

(53) **Classe A, limitatamente all'indicazione: "Cancro del colon/retto, in associazione con 5-fluorouracile".**

Principio attivo: ***Levamisolo***
Specialità: **Ergamisol compresse.**

(54) **Classe A, limitatamente alle indicazioni: "Sindromi epilettiche; convulsioni febbrili". Solo confezioni in gocce e fiale.**

Principio attivo: ***Diazepam***
Specialità: **Ansiolin fiale e gocce, Noan fiale e gocce,Tranquirit gocce. Valium fiale.**

Principio attivo: ***Clonazepam***
Specialità: **Rivotril fiale e gocce.**

(55) **Classe A, limitatamente a: "Gravi infezioni, che di norma non rispondono agli antibiotici di uso più comune (ad es. in soggetti anziani, immunodepressi, diabetici, ecc.)".**

Principio attivo: ***Amikacina***
Specialità: **Amicasil, Amikan, BB-K8, Chemacin, Likacin, Lukadin, Migracin, Mikavir, Pierami.**

Principio attivo: ***Carbenicillina***
Specialità: **Geopen.**

Principio attivo: ***Cefmetazolo***
Specialità: **Decacef, Metacaf, Metafar, Metazol.**

Principio attivo: ***Cefonicid***
Specialità: **Cefodie, Monocid, Praticef.**

Principio attivo: ***Cefoperazone***

Specialità: **Cefazone, Cefogram, Cefoneg, Cefosint, Dardum, Farecef, Ipazone, Kefazon, Mediper, Perocef, Tomabef.**

Principio attivo: ***Cefotaxima***
Specialità: **Claforan, Zariviz.**

Principio attivo: ***Ceftazidime***
Specialità: **Ceftim, Glazidim, Panzid, Spectrum, Starcef.**

Principio attivo: ***Ceftizoxima***
Specialità: **Eposerin.**

Principio attivo: ***Ceftriaxone***
Specialità: **Rocefin.**

Principio attivo: ***Mezlocillina***
Specialità: **Baypen.**

Principio attivo: ***Netilmicina***
Specialità: **Nettacin, Zetamicin.**

Principio attivo: ***Piperacillina***
Specialità: **Avocin, Peracil, Picillin, Piperital, Pipracin.**

Principio attivo: ***Ticarcillina + Acido clavulanico***
Specialità: **Betabactyl, Clavucar, Timentin.**

Principio attivo: Tobramicina
Specialità: **Nebicina, Tobrex.**

(56) Classe A, limitatamente a: "Trattamento prescritto in ambiente ospedaliero, su diagnosi documentata". - Registro U.S.L. (*)

Principio attivo: ***Aztreonam***
Specialità: **Azactam, Primbactam.**

Principio attivo: ***Imipenem - Cilastatina***
Specialità: **Imipem, Tenacid, Tienam.**

Principio attivo: ***Rifabutina***
Specialità: **Mycobutin.**

Principio attivo: ***Teicoplanina***
Specialità: **Targosid, Teicomid.**

(57) Classe A, limitatamente all'indicazione: "Antiemetico, in pazienti in trattamento antiblastico".

Principio attivo: ***Granisetrone***
Specialità: **Eutrom, Kytril, Taraz.**

Principio attivo: ***Ondansetrone***
Specialità: **Avessa, Ceramos, Zofran.**

Principio attivo: ***Tropisetrone***
Specialità: **Endoprol, Endostem, Navobàn.**

(58) **Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano adottano misure idonee ad assicurare la diretta distribuzione dell'ossigeno terapeutico, da parte delle strutture pubbliche, agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, in sostituzione o, in caso di pratica impossibilità, in aggiunta al sistema di dispensazione tramite le farmacie aperte al pubblico.**

Ossigeno terapeutico F.U., nelle forme gassose e liquida (per la forma liquida la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale è limitata ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno terapia a lungo termine, accertata secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n, 32 del 7 febbario 1991).

(*) **Registro U.S.L.**

La prescrizione dei farmaci le cui note contengono la specificazione "Registro U.S.L." deve essere sottoposta a particolari forme di controllo, delle quali si suggeriscono le modalità:

a) presso il Servizio farmaceutico di ogni U.S.L. è attivato un registro per ciascuna delle patologie prese in considerazione nelle note riportanti la specificazione "Registro U.S.L.";

b) il registro riporta i dati indicati nel modello di scheda sotto riprodotto;

c) il medico che ha già in cura o che fa la prima diagnosi di una delle patologie, invia la scheda al Servizio farmaceutico della U.S.L. di residenza del paziente;

d) copia della scheda deve essere inviata al medico di medicina generale (se diverso dal medico di cui alla lettera c);

e) sulla base del registro, l'U.S.L. può attivare le opportune verifiche della correttezza della prescrizione, secondo le procedure previste dalle convenzioni in vigore;

f) i dati contenuti nei registri saranno utilizzati dalle U.S.L. per realizzare un programma di sorveglianza epidemiologica e di ricerca.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER I FARMACI PRESCRIVIBILI CON ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DI U.S.L. (1)

NOME E COGNOME DELL'ASSISTITO ....

ETÀ .... SESSO M ☐ F ☐ TESSERA SANITARIA DELL'ASSISTITO ....

INDIRIZZO ....

USL DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO .... PROVINCIA ....

REGIONE ....

MEDICO CURANTE ....

DIAGNOSI: ....

....

FORMULATA IN DATA .... DA:

- MEDICO GENERALE ☐ ....
- CLINICA UNIVERSITARIA ☐ ....
- ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE S. (I.R.C.C.S.) ☐ ....
- CENTRO/AMBULATORIO SPECIALISTICO ☐ ....
- REPARTO OSPEDALIERO ☐ ....
- DAY HOSPITAL ☐ ....
- MEDICO SPECIALISTA ☐ ....
- SEDE ☐ REGIONE ....

PROGRAMMA TERAPEUTICO:

FARMACO/I PRESCRITTO/I (SPECIALITÀ) ....

POSOLOGIA ....

DURATA PREVISTA DEL TRATTAMENTO (2) ....

PRIMA PRESCRIZIONE ☐ PROSECUZIONE DELLA CURA ☐

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO PRESCRITTORE

DATA ....

....

(1) Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio farmaceutico della U.S.L. e al medico curante che ha in carico l'assistito.
(2) Non oltre 6 mesi, per il proseguimento eventuale della terapia redigere una nuova scheda.

94A2686

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coop Styll - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Legnaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 marzo 1992 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa Coop Styll - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Legnaro (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Coop Styll - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Legnaro (Padova), costituita per rogito notaio Giorgio Fassanelli in data 7 giugno 1983, repertorio n. 8727, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Giuseppe Zagolin, con studio in Padova, via della Meccanica n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2687

DECRETO 19 aprile 1994.

Fissazione del termine per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte di aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto in particolare l'art. 9, che prevede tra l'altro che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da trasmettere, almeno ogni due anni, secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere regionale di parità;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1991 che reca «indicazioni alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1991;

Constatato che l'art. 9 della richiamata legge n. 125/1991 ha stabilito un preciso limite temporale unicamente per la redazione e trasmissione del primo rapporto riferito all'anno 1991, mentre non ha stabilito il termine per la presentazione dei rapporti periodici successivi;

Ravvisata la necessità di fissare il termine relativo alla redazione e presentazione del rapporto per i bienni successivi a tale anno;

Decreta:

Articolo unico

Il rapporto periodico, di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 125/1991, sulla situazione del personale maschile e femminile, relativo al biennio 1992-1993, va redatto e trasmesso entro e non oltre il 30 novembre 1994.

Per i successivi rapporti il termine è fissato al 30 novembre dell'anno successivo al biennio di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2657

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 marzo 1994.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei «lavori di ristrutturazione del civico acquedotto del comune di Tavernola Bergamasca», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 954 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «progetto per la ristrutturazione dell'acquedotto comunale di Tavernola Bergamasca (Bergamo)», dell'importo complessivo di lire 1.060 milioni;

Vista la deliberazione n. 418173500 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 954 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia maggio 1992, redatta dall'ing. Mario Spataro di Cologno Monzese (Milano) per conto del comune di Tavernola Bergamasca per i lavori suppletivi e di variante al succitato progetto originario, riguardanti la costruzione di tratti della rete di distribuzione e la realizzazione di cassette di utenza dell'importo complessivo di L. 1.135.000.000;

Vista la delibera n. 193 del 2 settembre 1993 con la quale il comune di Tavernola Bergamasca ha approvato la perizia di variante e suppletiva al progetto originario, per la ristrutturazione dell'acquedotto civico, per un importo complessivo di L. 1.135.000.000, nella quale si propone l'utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere per complessive lire 76.4 milioni di cui lire 14.7 milioni per ribasso d'asta e lire 61.7 per quota mutuo assentito ancora disponibile;

Visto che il comune di Tavernola Bergamasca ha provveduto ad integrare il finanziamento del progetto originario con ulteriore mutuo di L. 75.000.000 del Crediop, al fine di ottenere la copertura finanziaria dell'importo complessivo della citata perizia di variante e suppletiva ammontante a lire 1.135 milioni;

Vista la nota n. 8274/218 dell'8 novembre 1993 con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Bergamo, ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla suddetta perizia suppletiva e di variante;

Vista la delibera 21 dicembre 1993, n. 45382, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/91, per citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei «lavori di ristrutturazione del civico acquedotto del comune di Tavernola Bergamasca», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 954 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 28 marzo 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2656

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Approvazione del primo Programma triennale per le aree naturali protette.

IL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 394/1991, che prevede l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 luglio 1992, con il quale è stato costituito il Comitato per le aree naturali protette;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 della predetta legge n. 394/1991, riguardanti le modalità di deliberazione e formazione del Programma triennale per le aree naturali protette;

Visti i verbali delle riunioni del Comitato, in data 7 settembre e 1° dicembre 1993, nelle quali sono state approvate le modalità per la redazione e l'approvazione del Programma triennale per le aree naturali protette;

Viste le disponibilità finanziarie iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'ambiente, rubrica 2, Conservazione della natura, per l'esercizio finanziario 1993;

Visto il Programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993, ed in particolare il cap. IV (individuazione degli interventi) ed il cap. V (procedure di attuazione, verifica e controllo);

Vista l'istruttoria compiuta dalla segreteria tecnica, a norma dell'art. 3, comma 9, della ripetuta legge n. 394/1991;

Visto il parere dalla consulta tecnica per le aree naturali protette, espresso nella riunione del 29 novembre 1993, a norma dell'art. 3, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 394/1991;

Udita la relazione del Ministro dell'ambiente, quale Presidente del Comitato per le aree naturali protette, illustrativa del Programma triennale per le aree naturali protette ed in particolare la ripartizione delle disponibilità finanziarie per le aree protette nazionali e regionali;

Delibera:

È approvato l'allegato primo Programma triennale per le aree naturali protette.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente: SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 11

ALLEGATO

MINISTERO DELL'AMBIENTE - COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

1. IL QUADRO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LE POLITICHE NAZIONALI DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Poichè il Programma triennale per le aree naturali protette è parte integrante della politica nazionale per la conservazione della natura, è opportuno, per una migliore comprensione delle scelte che caratterizzano il programma medesimo, esporre brevemente gli obiettivi e gli strumenti alla base di tale politica sia a livello internazionale sia nazionale.

1.1 Le strategie internazionali

Nel giugno del 1972 la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano stabiliva che "le risorse naturali che comprendono l'aria, l'acqua, la terra, la flora, la fauna e soprattutto ecosistemi naturali particolarmente caratteristici, devono essere salvaguardate per il benificio delle generazioni attuali e future, in maniera appropriata, con una attenta pianificazione e gestione".

Il quadro delle riflessioni globali sulla conservazione delle risorse naturali si può considerare impostato pienamente per la prima volta nel 1980 con la World Conservation Strategy (Strategia per la Conservazione del Mondo), preparata dall'IUCN, dall'UNEP (United Nations Environment Programme) e dal WWF Internazionale. Le stesse organizzazioni hanno prodotto dieci anni dopo, nel 1991, una versione aggiornata ed arricchita del documento, sotto il titolo "Caring for the Earth. A strategy for Sustainable Living" (Occuparsi della Terra. Una strategia per il Vivere Sostenibile).

Il tema della conservazione della biodiversità e della creazione di aree protette, ha seguito approfondimenti settoriali all'interno di questa cornice generale.

Il IV Convegno Mondiale sui Parchi (Caracas, 1992) è stato una pietra miliare per la politica delle aree protette, che sono ora inserite al centro delle strategie per lo sviluppo sostenibile, in rapporto con le aree limitrofe, le comunità locali e i problemi globali.

In questa luce le quattro priorità di azione, secondo il congresso e il Piano di Azione di Caracas, sono:

- situare le aree protette al centro delle strategie per lo sviluppo sostenibile;
- espandere il supporto che le aree protette ricevono da tutti i settori della società;
- realizzare la gestione delle aree protette;
- mobilitare un sostegno internazionale per le aree protette.

Un concetto fondamentale sottolineato a Caracas è stato inoltre che le aree protette devono adattarsi ad un mondo in rapido cambiamento.

Da Caracas è emersa la necessità di sviluppare piani di azione regionali per le aree protette: per l'Europa è l'Action Plan for Protected Areas in Europe dell'IUCN

Nel 1992 il World Resources Institute (WRI), l'IUCN (World Conservation Union), in collaborazione con la FAO e l'UNESCO hanno prodotto un documento specifico di analisi e

proposte di azione per la conservazione della biodiversità: la "Global Biodiversity Strategy" (Strategia Globale per la Biodiversità).

La "Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo sviluppo", tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, ha evidenziato la necessità che l'attuale sviluppo economico divenga ecologicamente meno distruttivo e che, pertanto, tutti gli stati si impegnino ad effettuare la transizione verso forme di sviluppo e modi di vita sostenibili.

In particolare la Conferenza di Rio ha definito alcuni strumenti di notevole importanza ai fini della politica per la conservazione della natura ed in particolare:

- un'agenda di azioni per lo "sviluppo sostenibile del mondo" (Agenda 21);
- il documento per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste;
- la convenzione sulla diversità biologica.

Tra i temi dell'Agenda 21 che risultano di particolare interesse per la conservazione della natura si ricordano:

- lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna;
- l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile;
- la conservazione della diversità biologica;
- la protezione e la gestione delle risorse di acqua dolce.

All'interno di questa strategia una parte molto importante è svolta dalla Convenzione sulla Biodiversità.
Tra gli impegni assunti con la Convenzione, sottoscritta a Rio, la creazione di una rete di aree protette appare uno dei metodi più funzionali per garantire la conservazione della biodiversità.

L'impegno di sviluppare strategie nazionali, piani o programmi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e di integrarli in altri piani settoriali o intersettoriali, programmi e politiche (Art. 6 della Convenzione) può essere infatti almeno parzialmente coperto con il Programma Triennale per le aree protette, con la Carta della Natura e con l'Elenco delle aree protette e con le Linee fondamentali dell'assetto del territorio di cui alla legge 394/91. La convenzione fa comunque riferimento a un sistema di aree protette o di aree con misure speciali per la conservazione della biodiversità (Art. 8a).

Inoltre, nel piano di attuazione dell'Agenda 21 in Italia devono trovare posto le raccomandazioni della Strategia Globale per la Biodiversità per le azioni a livello nazionale:

- riformare le politiche pubbliche che invitano alla distruzione o allo sfruttamento eccessivo della biodiversità;
- adottare nuove politiche pubbliche che promuovano la conservazione e l'uso equo della biodiversità;
- ridurre la domanda di risorse biologiche;
- supportare le iniziative di conservazione della biodiversità nel settore privato;
- incorporare la conservazione della biodiversità nella gestione delle risorse biologiche;
- integrare la conservazione della biodiversità nei processi di pianificazione nazionale.

Tali indicazioni dovranno essere applicate anche a quelle azioni, come il commercio con l'estero o la cooperazione internazionale, che hanno influssi su paesi esteri ricchi di biodiversità.

L'obiettivo di tale convenzione è infatti quello di garantire un approccio globale verso la conservazione delle specie e degli ecosistemi anche al fine di coordinare gli interventi settoriali che in questo campo sono stati individuati e perseguiti attraverso convenzioni specifiche. Tra queste vanno ricordate a livello mondiale:

- la "Convenzione di Washington sul commercio inter-nazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche in via di estinzione" (CITES), firmata nel 1973, che ha lo scopo di eliminare, limitare, o se necessario proibire il commercio internazionale delle specie selvatiche, minacciate o in via di estinzione;

- La "Convenzione di Bonn" (1969), dedicata alla protezione delle specie migratorie della fauna selvatica.

- La "Convenzione di Ramsar"(1971), mirata alla conservazione delle zone umide di importanza internazionale.

- La "Convenzione di Barcellona" (1982) per la conservazione del Mediterraneo.

1.2 Iniziative strategiche europee

Altri strumenti a valenza regionale, ma di grande importanza a livello europeo sono:

- la convenzione di Berna (1979) sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei (a cui si è ispirata la Comunità per la cosiddetta "Direttiva Habitat");

- la convenzione per la protezione delle Alpi (1991), la quale, nel riconoscere per la prima volta l'ecosistema alpino come ecosistema unitario, individua nella politica di protezione della natura il fattore decisivo del processo di pianificazione del territorio.

- Il "V Programma di azione della Comunità", nel quale la protezione della natura e la conservazione della diversità biologica figurano tra gli obiettivi principali. La strategia passa per la gestione del territorio (VIA, Riforma dei Fondi Strutturali, Riforma della PAC, nuove politiche sostenibili settoriali) e per Direttive e Regolamenti settoriali (Direttiva Uccelli Selvatici, Direttiva Habitat, LIFE, CITES).

- La "Direttiva Habitat 43/92" che ha l'obiettivo di conservare le specie minacciate nella Comunità e i loro habitat attraverso l'istituzione di una rete di siti protetti di importanza europea denominata Natura 2000. Entro giugno 1994 l'Italia dovrà dimostrare di aver approvato una legislazione nazionale che adotti la Direttiva Habitat; entro giugno 1995 una lista di Aree Speciali di Conservazione dovranno essere proposte alla Comunità: entrambe le direttive possono trovare piena attuazione tramite una corretta applicazione della Legge 394/91. Alla Direttiva Habitat è collegata la precedente Direttiva Uccelli Selvatici.
La direttiva si sviluppa attraverso una lista di specie ed habitat minacciati nella comunità, con una serie di strumenti legislativi di protezione delle une e degli altri.

2. STRUMENTI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE PER IL TERRITORIO E PER LE AREE NATURALI PROTETTE

2.1 Il Programma Triennale per la tutela ambientale

Il programma triennale per la tutela ambientale è il principale strumento di pianificazione dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.

Esso indica in particolare:

1) le aree programmate ed i settori di intervento con indicazione di obiettivi e priorità;
2) la individuazione e la ripartizione delle risorse disponibili;
3) la metodologia per individuare ed attivare i singoli interventi;
4) le procedure di spesa;
5) le procedure di verifica e controllo sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Il programma viene aggiornato annualmente sulla base:

1) delle indicazioni della programmazione nazionale, regionale e comunitaria;
2) del censimento delle risorse del programma stesso che non risultassero ancora impegnate e/o utilizzate;
3) delle azioni in materia di accelerazione degli investimenti e di sostegno all'occupazione.

2.1.1 Programmazione nazionale

La programmazione nazionale definisce le linee programmatiche generali nonchè i criteri per la ripartizione delle risorse, per l'individuazione dei singoli interventi e le procedure per la loro attuazione.

Le indicazioni della programmazione nazionale devono essere recepite nei programmi relativi alle azioni nazionali e nei singoli programmi regionali, con le necessarie specificazioni in funzione delle diverse realtà territoriali.

2.1.2 Programmazione regionale

I programmi regionali sono strumenti con i quali si attua la programmazione nazionale attraverso la realizzazione di azioni regionali.

La struttura del **programma regionale ambientale (P.R.A.)** deve essere coerente con quella della programmazione nazionale e può essere predisposta in più fasi e tempi.

La sua configurazione completa è necessaria per l'attuazione della programmazione ambientale nel medio periodo. Nel breve periodo il programma regionale può essere sostituito da una configurazione preliminare (**documento regionale di programma**).

Il documento di programma individua gli interventi per l'attuazione del presente Programma nazionale ed evidenzia le correlazioni con gli strumenti programmatici territoriali vigenti, in corso di revisione ed in elaborazione, con particolare riferimento ai piani regionali per il risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti, agli schemi previsionali e programmatici dei bacini idrografici, ai piani di risanamento delle aree a rischio, ai piani regionali di qualità dell'aria,al programma triennale per le aree protette.

2.2 La Carta della Natura

La legge quadro sulle aree protette assegna al Comitato per le aree naturali protette il compito di adottare, su proposta del Ministro dell'Ambiente, la Carta della natura la quale, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al patrimonio naturale, individua lo stato dell'ambiente naturale evidenziandone i valori ed i profili di vulnerabilità territoriale.

Lo stesso Comitato ha poi il compito di identificare, sulla base della Carta della natura, le Linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento ai valori naturali e ambientali che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente.

Sulla base delle linee fondamentali, dei dati della Carta della Natura e della disponibilità finanziaria prevista dalla legge dello Stato, il Comitato delibera il Programma triennale per le aree naturali protette su proposta del Ministro dell'Ambiente.

In attuazione di quanto sopra il Comitato nella seduta del 7 settembre 1993 ha deliberato i " Criteri e gli indirizzi per la predisposizione della carta della Natura" evidenziando in particolare modo che la elaborazione dello strumento avviene attraverso le seguenti fasi successive:

1) individuazione, sull'intero territorio nazionale, delle aree territoriali densamente antropizzate e/o degradate dal punto di vista naturalistico ambientale;

2) individuazione, nell'ambito del rimanente territorio nazionale ed in particolare attraverso l'analisi dei grandi sistemi ambientali e territoriali del Paese (Alpi, Appennini, Pianura Padana, coste e isole), delle aree valutabili di interesse naturalistico e:

- definizione del loro stato naturalistico-ambientale (anche applicando, per gli aspetti naturalistici, la metodologia prevista dal Sistema CORINE-BIOTOPES e successivi aggiornamenti) mediante una analisi ecosistemica;
- evidenziazione dei profili di vulnerabilità territoriale (sia interni sia esterni all'ambiente naturale);

3) individuazione delle aree aventi rilevanti valori naturalistico-ambientali che costituiscono " patrimonio naturale del Paese", così come definito al comma 2, dell'art.1 della legge 394/91, da sottoporre, nell'ambito dei successivi programmi triennali per le aree naturali protette allo speciale regime di tutela e gestione, così come definito ai commi 3 e 4 del succitato art.1.

Con riferimento ai predetti criteri il Comitato, inoltre, ha approvato le "Linee guida per la realizzazione di una base conoscitiva per l'elaborazione della Carta della Natura".

Il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali e la Segreteria Tecnica attuano la deliberazione del Comitato e sottopongono i risultati di ogni singola fase di attuazione all'apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi della deliberazione dello stesso Comitato del 7 settembre 1993 e composto da:

- il Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura del Ministro dell'Ambiente, che lo presiede;
- il Direttore Generale della Direzione Economia Montana e Foreste del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- il Direttore Generale del Servizio Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici;
- il Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali;
- il Comandante dell'Istituto Geografico Militare Italiano;
- un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- un rappresentante della Segreteria tecnica per le aree protette;
- due rappresentanti delle Regioni.

Ai fini dell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nell'anno 1994 e successivi, il predetto gruppo di lavoro e la Segreteria Tecnica sottopongono al Comitato un programma di attività dettagliato entro il 30 giugno 1994.

Il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali assicura il collegamento e la compatibilità funzionale del Sistema informatico della Carta della Natura con il sistema informativo nazionale ambientale e con le applicazioni già definite dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente nell'ambito delle proprie specifiche competenze per quanto concerne le aree protette e la conservazione di specie ed habitat.

2.3 Il programma triennale per le aree naturali protette

Il programma triennale per le aree naturali protette, sulla base dell'art.4 - comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394:

a) specifica i territori che formano oggetto del Sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede i contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle Regioni, con proprie risorse, nonchè per progetti delle Regioni relativi alla istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Programma, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base della esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

Al fine di ricondurre ai migliori standard qualitativi e di efficacia le iniziative di informazione e di educazione ambientale svolte nelle aree protette di cui ai precedenti punti c) ed e) le stesse devono rispondere ai seguenti criteri:

1) Gli enti di gestione delle aree protette devono promuovere l'attivazione di una unità operativa, composta da proprio personale, o da personale esterno appositamente preparato, con il compito di curare le attività di informazione ed educazione ambientale, anche al fine di rendere totalmente fruibili le potenzialità didattico educative dell'area protetta.

2) Le attività di informazione ambientale, rivolte soprattutto alle popolazioni residenti, devono essere gestite in modo permanente e devono assicurare la massima trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini agli atti, documenti e programmi dell'Ente gestore.

3) In ogni area protetta deve essere realizzato almeno un laboratorio permanente di educazione (o più laboratori collegati in rete qualora le caratteristiche territoriali lo richiedano e/o lo consentano) dotate di attrezzature strumenti e di materiale didattico-educativo.

4) Il personale addetto alle attività di informazione e di educazione deve seguire corsi di qualificazione e di aggiornamento in maniera continuativa e " regolare".

5) La programmazione delle attività di educazione ambientale svolta nelle aree protette e da queste assistite, con particolare riferimento a quelle rivolte al mondo della scuola, deve essere frutto di una progettazione congiunta (istituzioni-insegnanti-operatori dell'area protetta) per assicurare il coordinamento delle varie esigenze e la coerenza e gli interventi educativi e didattici.

6) I programmi per lo svolgimento di attività educative dovrebbero essere formulati al fine di garantire, prioritariamente, le scuole che insistono nei comuni compresi all'interno delle aree protette, e cio' per creare e mantenere un effettivo e produttivo collegamento con la realtà sociale, culturale ed economica del territorio.

7) I progetti di educazione, svolti nelle aree protette che rientrino in una pianificazione concordata con gli enti di gestione devono comunque prevedere:

- una fase propedeutica di aggiornamento e formazione degli insegnanti delle scuole coinvolte;
- la predisposizione di percorsi didattici e metodologici, anche pluriennali che prevedano l'intero arco della scolarità, e la predisposizione di idoneo materiale didattico e di ricerca;
- il coinvolgimento delle scuole superiori, anche in vista della riforma che interesserà questo ordine di scuole;
- il coinvolgimento di operatori appositamente preparati che possano promuovere ed eventualmente gestire visite guidate nelle aree protette;
- un collegamento con la ricerca universitaria sia in campo pedagogico sia scientifico.

8) Le visite guidate all'interno delle aree protette devono essere comunque previste in ogni programma di educazione ambientale e devono costituire un'occasione insostituibile di verifica sul campo dei percorsi didattici seguiti.

Il Ministro dell'Ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie.

In caso di ritardi nell'attuazione nel Programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'Ambiente, sentita la Consulta Tecnica per le aree protette, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei Ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

3. IL PRIMO PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE.

3.1 Obiettivi e struttura

Il primo programma triennale per le aree naturali protette nasce con tempi e modalità che lo differenziano dalla iniziale previsione legislativa, deve pertanto tener conto di condizioni ed esigenze particolari. Prima di tutto i tempi a disposizione per la sua predisposizione ed approvazione. Quindi le inevitabili difficoltà connesse alla fase di avvio e le interferenze con le iniziative di costituzione e di assestamento dei nuovi parchi nazionali e dei diversi sistemi regionali di aree naturali protette.

Obiettivi principali e prioritari del primo programma sono:
- la definizione, ufficiale e con criteri uniformi, del sistema nazionale delle aree naturali protette;
- la promozione di una più efficace politica di conservazione della natura che consenta di attuare, in tutti i territori interessati da aree naturali protette, una rigorosa politica di tutela

ambientale congiuntamente a una politica di promozione sociale ed economica delle popolazioni interessate.
- la ripartizione delle risorse finanziaria disponibili e la definizione dei criteri e delle procedure per la loro utilizzazione.

In coerenza con tali obiettivi il Comitato ha approvato in data 1 dicembre 1993 le modalità per la redazione e l'approvazione dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette ribadendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 della L. 394/91 , l'iscrizione in tale Elenco è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Tale condizione garantisce che le risorse finanziarie siano destinate alle aree naturali ove siano effettivamente presenti i valori ambientali previsti dalla Legge Quadro e nelle quali esistano adeguate forme di gestione e di tutela.

In sede di attuazione del primo Programma Triennale, la legge prevede che questo finalizzi nòn meno della metà delle risorse stanziate per la sua attuazione ai parchi e alle riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e da ampliare.

Il Programma ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la Legge ed in particolare con quelle degli artt. 7 (misure d'incentivazione), 12 (piano per il parco), 14 (iniziative per la promozione economica e sociale), 15 (acquisti, espropriazioni ed indennizzi), ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i Servizi Tecnici Nazionali e le Amministrazioni statali e regionali.

In attuazione del disposto legislativo il primo programma è articolato nelle seguenti sezioni:
- Sistema delle aree naturali protette
- Riparto delle disponibilità finanziarie
- Procedure di utilizzazione, verifica e controllo.

3.2 Il sistema delle aree naturali protette

Il Sistema delle aree naturali protette è definito, ai fini dell'attuazione del programma, dall'insieme delle aree naturali inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, così come approvato dal Comitato nella seduta del 21 dicembre 1993 ed allegato al presente programma del quale costituisce parte integrante e, dalle Aree già individuate dal Ministero dell'Ambiente quali Aree di importanza naturalistica nazionale e/o internazionale.

3.3 Ripartizione delle disponibilità finanziarie

Sulla base dei criteri e delle linee operative per il programma triennale per le aree naturali protette, approvato dal Comitato nella seduta del 1/12/93, si è provveduto alla ripartizione delle disponibilità finanziarie secondo lo schema di seguito indicato:

a) *La ripartizione tra le Regioni* delle risorse finanziarie assegnate dal Programma triennale per gli anni 1991-1993, pari a lire 85 miliardi, è così stabilita:

- **lire 12,6 miliardi**, in ragione di lire 600 milioni per ogni singola Regione;
- **lire 7,4 miliardi**, suddivise proporzionalmente tra tutte le Regioni in relazione alle superfici territoriali (50%) ed alla popolazione residente (50%);
- **lire 38,5 miliardi**, suddivise in base alla estensione territoriale delle aree protette regionali che risultino, alla data di approvazione del I° Programma triennale per le aree naturali protette 1991-93, inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;

- **lire 5,5 miliardi**, suddivise in base al numero complessivo di aree protette istituite da ogni singola Regione e che siano inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;
- **lire 21 miliardi**, suddivise in base alle somme spese nell'anno 1992, sia di parte corrente sia di investimenti, ricavabili dai bilanci consuntivi regionali o delle singole aree protette.

b) *La ripartizione tra le aree protette di rilievo nazionale* (istituite alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del I° Programma triennale per le aree protette 1991-93 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette) delle risorse finanziarie assegnate dal Programma triennale per gli anni 1991-1993, pari a lire 95 miliardi, è così stabilita:

- **lire 50 miliardi** suddivisi tra i parchi nazionali di cui all'art.34, comma 1, ed all'art.35 comma 3 della legge 394/91 e riportati nella tabella 6.in base alla estensione territoriale ed alla popolazione residente nei comuni interessati dall'area del parco; il coefficiente di proporzionalità assegnato alla estensione territoriale è pari a 0,7; il coefficiente di proporzionalità assegnato alla popolazione è pari a 0,3. Il contributo minimo per ogni parco nazionale è fissato in lire 1 miliardo. Non rientrano in tale ripartizione i parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio, d'Abruzzo, del Circeo e della Calabria.
- **lire 15 miliardi** per contributi in conto capitale finalizzati all'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale; l'erogazione dei finanziamenti destinati alla promozione economica e sociale del settore agricolo è inserita nell'accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. Tale accordo di programma ha per oggetto il cofinanziamento di attività agricole ecocompatibili, in applicazione delle tipologie di intervento di cui al regolamento comunitario n.2078/92;
- **lire 3 miliardi** per interventi in aree urbane e suburbane, localizzate nei comuni metropolitani di cui alla legge n.142/90;
- **lire 2 miliardi** per interventi in aree protette di interesse locale, gestite da soggetti pubblici o privati quali Enti pubblici, università, istituti di ricerca, fondazione, associazione ambientaliste o altri soggetti privati;
- **lire 15 miliardi** per interventi relativi a campagne di informazione rivolte alle popolazioni locali, per interventi a favore dei parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio, d'Abruzzo e dei Parchi e delle riserve naturali dello Stato gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, nonché per far fronte a situazioni di carattere contingente e particolare;
- **lire 10 miliardi** per le aree protette marine e per i parchi nazionali che includono dette aree.

Il programma ripartisce inoltre le altre risorse di parte corrente ed in conto capitale, compresi i residui di lettera F, destinate dalla legge quadro sulle aree protette ai parchi nazionali, di cui all'art.34 comma 1 ed all'art.35 comma 3 delle medesima legge.

Per i parchi nazionali istituiti antecedentemente alla legge 394/91 il programma triennale effettua, inoltre, la ricognizione delle risorse, sia in conto capitale che in parte corrente, assegnate agli stessi sino al 21 dicembre 1993.

L'utilizzazione di tali risorse, ove non ancora intervenuta o completata, sarà effettuata secondo le procedure di cui al capitolo 5 sezione 4 del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993.

Nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 allegate alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante, sono riportate le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione approvata dal Comitato.

Le risorse finanziarie disponibili provengono dai seguenti provvedimenti legislativi:

- legge 11 marzo 1988 n.67;
- legge 28 agosto 1989 n.305;

- legge 3 luglio 1991 n.195;
- legge 6 dicembre 1991 n.394.

La ripartizione delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi di cui al Regolamento CEE 2078/90 è da intendersi come livello minimo garantito. Variazioni compensative tra le risorse minime garantite possono essere disposte con apposito D.M. del Ministro dell'Ambiente nel caso non pervengano da parte degli operatori agricoli di un'area parco domande di finanziamento sufficienti ad impegnare tutte le risorse finanziarie rese disponibili per quell'area di parco.
A seguito di variazioni relative all'estensione ed alla popolazione dei parchi nazionali il Ministro dell'Ambiente è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni alle tabelle di ripartizione delle risorse nazionali.

3.4 Procedure di attuazione, di verifica e di controllo,

Le procedure di attuazione, di verifica e di controllo sono quelle di cui al capitolo V del" Programma Triennale per la tutela ambientale 1994-1996".

Per quanto attiene l'individuazione delle tipologie, delle modalità e delle priorità di intervento all'interno delle aree naturali protette si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo II, del sopracitato programma triennale.

In particolare, per quanto riguarda le tipologie e le modalità di intervento da finanziare con le risorse del presente programma, si fa riferimento a quanto indicato dal Programma Triennale per la tutela Ambientale 1994-1996, nel paragrafo 2.2.4 "Conservazione e funzione dell'ambiente naturale", lettera b1) "Aree naturali protette", mentre per quanto attiene le priorità di intervento e le modalità di valutazione delle schede di identificazione degli interventi si fa riferimento a quanto indicato al paragrafo 2.3.4. "Aree naturali protette" lettera c) "Conservazione e funzione dell'ambiente naturale".

Gli interventi finanziati con le risorse del programma triennale per le aree naturali protette devono essere inseriti, in relazione alla diversa tipologia dell'area naturale, nelle azioni nazionali e nelle azioni regionali secondo quanto definito nel paragrafo 1.7 del "Programma triennale per la tutela ambientale 1993-1995".

Si applicano ai predetti interventi i principi del Programma Triennale per la tutela Ambientale 1994-1996 in merito a:

1) Ripartizione delle risorse (Cap. III).

2) Individuazione degli interventi (Cap. IV).

3) Realizzazione degli interventi già finanziati (Cap. V).

4) Attuazione, verifica e controllo (Cap. V).

Non si applicano le disposizioni incompatibili con le disposizioni della legge 394/91 ed in particolare le disposizioni per l'utilizzazione di risorse finanziarie provenienti dal primo programma triennale per le aree naturali protette per le finalità del paragrafo 5. 1. 8 **Fondi di rotazione**.

Per l'approvazione del documento regionale di programma di cui al paragrafo 5.1.3.2 il Ministero dell'Ambiente si avvale del Servizio Conservazione Natura - Segreteria Tecnica per le Aree Naturali Protette, limitatamente all'area di programma "Aree naturali protette".

Su richiesta degli Enti di Gestione dei parchi nazionali le Regioni possono provvedere alla identificazione degli interventi da inserire nel documento regionale di programma nonchè a svolgere tutti gli adempimenti di cui al Programma Triennale per la tutela ambientale 1994-1996, di competenza dell'Ente Parco.

Per le risorse nazionali destinate ad interventi in corso o in programmazione, da attuarsi nel Parco nazionale dello Stelvio, il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per le Risorse agricole, alimentari e forestali definiscono, d'intesa con le Province autonome di Trento e Bolzano, uno specifico documento di programma.

Roma, 21 dicembre 1993.

TAB 1 RIPARTIZIONE RISORSE PROGRAMMA TRIENNALE AREE PROTETTE ANNO 1991 1993
QUOTA AREE PROTETTE REGIONALI
(Milioni di Lire)

Regioni	Superficie Regionale (ha x 1.000)	N. Abitanti (x 1 000)	Aree Protette (N.)	Superficie Aree Protette (ha)	Finanziam. regionale (Milioni)	Quota fissa	Quota Superf.	Quota Popolaz.	Quota Estens.	Quota N. Aree	Quota Cofin.	TOTALE (Milioni)
Piemonte	2 540	4 303	49	107 893	24 218	600	311	280	6103	1092	5961	14.347
Valle d'Aosta	326	116	9	3 997	1.081	600	40	8	226	200	266	1.340
Lombardia	2.386	8.856	75	79 297	24 118	600	293	577	4485	1670	5935	13.560
Bolzano	740	441	8	53	0	600	91	29	3	178	0	901
Trento	621	450	23	2 543	4.552	600	76	29	144	512	1120	2.481
Veneto	1 836	4 381	4	39 496	2 100	600	225	285	2234	89	517	3.960
Friuli V. Giulia	784	1 198	0	0	0	600	96	78	0	0	0	774
Liguria	542	1 676	6	3 398	0	600	67	109	192	134	0	1.102
Emilia Romagna	2 212	3 910	17	66 993	6 391	600	272	255	3789	379	1573	6.868
Toscana	2.299	3.530	3	35 045	7.774	600	282	230	1982	67	1913	5.074
Umbria	846	812	0	0	0	600	104	53	0	0	0	757
Marche	969	1 429	1	5 820	0	600	119	93	329	22	0	1.163
Lazio	1 723	5 140	20	75 760	7 306	600	212	335	4285	445	1798	7.675
Abruzzo	1 079	1 249	9	61 724	449	600	132	81	3491	200	110	4.614
Molise	444	331	0	0	0	600	55	22	0	0	0	677
Campania	1.360	5.630	0	0	0	600	167	367	0	0	0	1.134
Puglia	1 936	4 032	1	125	0	600	238	263	7	22	0	1.130
Basilicata	1 000	611	4	697	0	600	123	40	39	89	0	891
Calabria	1.508	2 070	2	750	0	600	185	135	42	45	0	1.007
Sicilia	2.571	4 966	16	197 121	7 341	600	316	324	11149	356	1807	14.652
Sardegna	2 409	1 648	0	0	0	600	296	107	0	0	0	1.003
TOTALE	30.131	56.779	247	680 712	85.330	12 600	3.700	3.700	38.500	5.500	21.000	86.000

TAB 2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ART. 35 COMMA 3, L. 394/91
Ripartizione delle risorse in parte corrente
ANNO 1993
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	78	54	1.000	1.132
Aspromonte	70.000	20.000	1.815	1.084	1.000	3.899
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	752	54	1.000	1.806
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	959	108	1.000	2.067
Monti Sibillini	70.000	8.000	1.815	434	1.000	3.249
Pollino	196.000	51.000	5.081	2.766	1.000	8.847
Totali	405.000	83.000	10.500	4.500	6.000	[illegible]
(1) Valore minimo: 1000						

TAB. 3.1 --PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L. 394/91
Ripartizione delle risorse in parte corrente
ANNO 1991
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	1.521	993	500	3.014
Gargano	165.000	68.000	1.162	593	500	2.255
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	1.457	305	500	2.262
Maiella	86.000	13.000	605	113	500	1.218
Val Grande	12.000	1.000	84	9	500	593
Vesuvio	10.000	10.000	71	87	500	658
Totali	696.000	241.000	4.900	2.100	3.000	10.000

TAB. 3 2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L 394/91
Ripartizione delle risorse in parte corrente
ANNO 1992
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	2.062	1.348	1.000	4.410
Gargano	165.000	68.000	1.577	804	1.000	3.381
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	1.978	414	1.000	3.392
Maiella	86.000	13.000	822	154	1.000	1.976
Val Grande	12.000	1.000	115	12	1.000	1.127
Vesuvio	10.000	10.000	96	118	1.000	1.214
Totali	696.000	241.000	6.650	2.850	[illegible]	15.500
(1) Valore minimo: 1000						

TAB 3 3 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L 394/91
Ripartizione delle risorse in parte corrente
ANNO 1993
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	3.476	2.271	1.000	6.747
Gargano	165.000	68.000	2.655	1.354	1.000	5.009
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	3.331	697	1.000	5.028
Maiella	86.000	13.000	1.384	259	1.000	2.643
Val Grande	12.000	1.000	193	20	1.000	1.213
Vesuvio	10.000	10.000	161	199	1.000	1.360
Totali	696.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.000	[illegible]
(1) Valore minimo: 1000						

TAB. 4 1 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ARTT 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3, L. 394/91
Ripartizione delle risorse in conto capitale
ANNO 1993
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo calcolato	Contributo minimo	Contributo ricalcolato
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	97	47	144	1.000	1.000
Aspromonte	70.000	20.000	2.225	926	3.151	1.000	3.060
Cilento	216.000	114.000	6.866	5.278	12.144	1.000	11.672
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	922	46	968	1.000	1.000
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	1.176	93	1.269	1.000	1.258
Gargano	165.000	68.000	5.245	3.148	8.393	1.000	8.080
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	6.580	1.620	8.200	1.000	7.895
Maiella	86.000	13.000	2.734	602	3.336	1.000	3.237
Monti Sibillini	70.000	8.000	2.225	370	2.595	1.000	2.527
Pollino	196.000	51.000	6.231	2.361	8.592	1.000	8.271
Val Grande	12.000	1.000	381	46	427	1.000	1.000
Vesuvio	10.000	10.000	318	463	781	1.000	1.000
Totale	1.101.000	324.000	35.000	15.000	50.000	12.000	50.000

TAB. 4 2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ARTT 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3, L. 394/91
Ripartizione delle risorse in conto capitale prevenzione incendi
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	35	17	200	252
Aspromonte	70.000	20.000	783	326	200	1.309
Cilento	216.000	114.000	2.417	1.858	200	4.475
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	325	16	200	541
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	414	33	200	647
Gargano	165.000	68.000	1.846	1.108	200	3.154
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	2.316	570	200	3.086
Maiella	86.000	13.000	962	212	200	1.374
Monti Sibillini	70.000	8.000	783	130	200	1.113
Pollino	196.000	51.000	2.193	831	200	3.224
Val Grande	12.000	1.000	134	16	200	350
Vesuvio	10.000	10.000	112	163	200	475
Totali	1.101.000	324.000	12.320	5.280	2.400	20.000

TAB. 4 3 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ARTT. 34 COMMA1 E 35 COMMA 3, L 394/91
Ripartizione delle risorse in conto capitale regolamento CEE 2078/92
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	25	12	200	237
Aspromonte	70.000	20.000	561	233	200	994
Cilento	216.000	114.000	1.730	1.330	200	3.260
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	232	12	200	444
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	296	23	200	519
Gargano	165.000	68.000	1.322	793	200	2.315
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	1.658	408	200	2.266
Maiella	86.000	13.000	689	152	200	1.041
Monti Sibillini	70.000	8.000	561	93	200	854
Pollino	196.000	51.000	1.570	595	200	2.365
Val Grande	12.000	1.000	96	12	200	308
Vesuvio	10.000	10.000	80	117	200	397
Totale	1.101.000	224.000	8.820	[illegible]	2.400	15.000

TAB 4 4 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L 394/91
Ripartizione delle risorse in conto capitale per istituzione parco
ANNO 1993
(MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	3.693	2.412	500	6.605
Gargano	165.000	68.000	2.821	1.439	500	4.760
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	3.539	741	500	4.780
Maiella	86.000	13.000	1.470	275	500	2.245
Val Grande	12.000	1.000	205	21	500	726
Vesuvio	10.000	10.000	172	212	500	884
Totale	**696.000**	**241.000**	**11.900**	**5.100**	**3.000**	**20.000**

TAB. 5 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ARTT. 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3, L. 394/91
Riepilogo risorse in conto capitale
ANNO 1993
(MILIONI di Lire)

Parco	P.T.A.P.	Prevenzione incendi	Reg. CEE 2078/92	Istituzione Parco	Totale
Arcipelago Toscano	1.000	252	237	0	1.489
Aspromonte	3.060	1.309	994	0	5.363
Cilento	11.672	4.475	3.260	6.605	26.012
Dolomiti Bellunesi	1.000	541	444	0	1.985
Foreste Casentinesi	1.258	647	519	0	2.424
Gargano	8.080	3.154	2.315	4.760	18.309
Gran Sasso - Laga	7.895	3.086	2.266	4.780	18.027
Maiella	3.237	1.374	1.041	2.245	7.897
Monti Sibillini	2.527	1.113	854	0	4.494
Pollino	8.271	3.224	2.365	0	13.860
Val Grande	1.000	350	308	726	2.384
Vesuvio	1.000	475	397	884	2.756
Totali	50.000	20.000	15.000	20.000	105.000

TAB 6 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
RIEPILOGO FINANZIAMENTI PER I PARCHI NAZIONALI
EX ARTT. 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3 (*),
L.394/91
(MILIONI di Lire)

PARCO	CONTRIBUTI ENTI PARCO	CONTRIBUTI ENTI PARCO	CONTRIBUTI ENTI PARCO	PIANO TRIENNALE TUTELA AMBIENTALE 1989- 1991		PIANO TRIENNALE AREE PROTETTE 1991 - 1993	TOTALE GENERALE
	ANNO 1991 (A)	ANNO 1992 (B)	ANNO 1993 (C)	Trasferimenti (D)	Diretti (E)	(F)	(A+B+C+D+E+F)
Dolomiti Bellunesi	2.500	2.006	1.806	2.775	2.800	1.985	**13.872**
Foreste Casentinesi	2.300	1.806	2.067	8.415	2.700	2.424	**19.712**
Arcipelago Toscano	2.300	1.102	1.132	4.400	2.100	1.489	**12.523**
Monti Sibillini	2.300	2.388	3.249	13.180	3.200	4.494	**28.811**
Pollino	2.300	5.074	8.847	9.143	2.300	13.860	**41.524**
Aspromonte	2.300	4.624	3.899	1.787	2.800	5.363	**20.773**
Totali parziali	14.000	17.000	21.000	39.700	15.900	29.615	**137.215**
Val Grande	593	1.127	1.213			2.384	**5.317**
Gran Sasso - Laga	2.262	3.392	5.033			18.027	**28.714**
Maiella	1.218	1.976	2.645			7.897	**13.736**
Vesuvio	658	1.214	1.344			2.756	**5.972**
Cilento	3.014	4.410	6.752			26.012	**40.188**
Gargano	2.255	3.381	5.013			18.309	**28.958**
Totali parziali	10.000	15.500	22.000			75.385	**122.885**
Totali generali	24.000	32.500	43.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(*) SOMME DA UTILIZZARSI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ART 31 DEL d l 28 12 93 n 542

TAB. 7 - Tabella di pertinenza delle risorse Tab. 6 con i capitoli di bilancio M. Ambiente

Oggetto	Importo	capitolo	esercizio
A. Gestione Enti Parco	**99.500**		
1. Parchi art. 35, co. 3			
anno 1991	**14.000**	1706	1991
anno 1992	**17.000**	1706	1992
anno 1993	**21.000**	1706	1993
2. Parchi art. 34, co. 1			
anno 1991	**10.000**	1704	1991
anno 1992	**15.500**	1704	1992
anno 1993	**22.000**	1704	1993
Totale Gestione Enti Parco (1 + 2)			
anno 1991	**24.000**		
anno 1992	**32.500**		
anno 1993	**43.000**		
B. Programma Triennale Tutela Ambientale 1989-91	**55.600**		
1. Parchi art. 35, co. 3			
trasferimenti	**39.700**	7406	
diretti	**15.900**	7351	
2. Parchi art. 34, co. 1			
trasferimenti	**0**		
diretti	**0**		
C. Programma Triennale Aree Protette 1991-93	**105.000**		
Parchi art. 35, co. 3	**29.613**		
Parchi art. 34, co. 1	**75.387**		
di cui:			
Investimenti	50.000	7303	1991/2/3
Prevenzione incendi	20.000	7302	1991/2/3
Reg. CEE 2078/92	15.000	7303	1991/2/3
Istituzione parchi art. 18, legge 67/88	20.000	7305	1993
TOTALE	**105.000**		
TOTALE GENERALE (A + B + C)			
Parchi art. 35, co. 3	**137.213**		
Parchi art. 34, co. 1	**122.887**		
TOTALE	**260.100**		

94A2632

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali delle cancellerie consolari presso le ambasciate d'Italia in Algeria e Canberra

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata d'Italia in Algeri è modificata come segue: le prefetture di Ech Chleff, Laghouat, Bejaia, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tizi-Ouzou, Algeri, Djelfa, Medea, M'sila, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Tipaza, Ain Defla, Ghardaia; nonché le prefetture di Adrar, Bechar, Tlemcen, Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Mascara, Orano, El Bayadh, Tindouf, Tissemsilt, Naama, Ain Temouchent, Relizane.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° aprile 1994.

Roma, 9 marzo 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Canberra è modificata come segue: il territorio della capitale federale, le città di Queanbeyan e Cooma nello Stato del Nuovo Galles del Sud, la Repubblica di Nauru, la Repubblica di Vanuatu, le Isole Salomone, la Repubblica di Figi, lo Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea e gli Stati Federati della Micronesia.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a far data dal 3 febbraio 1994.

Roma, 9 marzo 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

94A2662

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR».

Il decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994.

94A2663

Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale».

Il decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994.

94A2664

Mancata conversione del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1994.

94A2665

Mancata conversione del decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati».

Il decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1994.

94A2666

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto n. 93 in data 18 febbraio 1994 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito al gen. b. Antonio Tobaldo, nato il 20 gennaio 1939 a Cervarese S. Croce (Padova) con la seguente motivazione. «Comandante delle Forze terrestri e coordinatore generale dell'Operazione Pellicano, si prodigava con altissima capacità, professionalità e massimo impegno nel predisporre e coordinare perfettamente tutte le complesse attività umanitarie a favore della popolazione albanese, operando in maniera ottimale in un contesto caratterizzato da una profonda crisi sociale ed economica. L'esemplare attaccamento al dovere, l'appassionato e continuo impegno profuso nell'assolvimento del compito affidatogli, le non comuni doti di organizzatore e coordinatore, facevano sì che il contingente si mantenesse costantemente ad un livello di eccezionale efficienza operativa che, concorrendo a risollevare le sorti delle riconoscenti e grate popolazioni soccorse, riceveva il plauso e l'ammirazione della comunità internazionale e contribuiva ad elevare il prestigio dell'Esercito italiano». — Durazzo (Albania), 6 marzo-30 settembre 1993.

Con decreto n. 94 in data 7 marzo 1994 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito al gen. c.a. Domenico Corcione, nato il 20 aprile 1929 a Torino, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di eminente livello per elette doti umane e professionali, ha conferito prestigio alla forza armata sia in campo nazionale sia in quello

internazionale. Comandante per intima vocazione, ha guidato con spiccato carisma personale numerose unità ed enti di assoluto rilievo, dal 2° reggimento genio pontieri alla Brigata "Legnano", dalla Divisione corazzata "Centauro" alla Regione militare nord ovest. La sua pregnante azione di comando, gratificata, per altro, da straordinarie attestazioni di stima, è stata determinante ai fini degli elevatissimi livelli di efficacia e di efficienza operativa raggiunti da reparti ed enti posti alle sue dipendenze. Ufficiale di altissima professionalità, ha disimpegnato incarichi di prestigio tra i quali spiccano quelli di capo del IV reparto dello S.M. dell'Esercito ed ispettore logistico, settore di precipua importanza per la Forza armata dove ha svolto un'azione di guida e di coordinamento provvida, sensibile ed appassionata, e di presidente del Centro alti studi della Difesa, dove la sua preparazione tecnico-professionale ed il vastissimo bagaglio culturale hanno trovato mirabile sintesi nell'azione di promozione e di indirizzo del prestigioso Istituto, ma, soprattutto, quello di capo di S.M. dell'Esercito in cui ha espresso al più alto livello le sue preclare qualità di comandante e dirigente militare. Nominato alla massima carica di capo di S.M. della Difesa, ha promosso con illuminata lungimiranza il processo di ristrutturazione delle Forze armate, nel più ampio progetto del nuovo modello di Difesa, per adeguarle al mutato quadro geostrategico internazionale con visione pragmatica e concreta delle esigenze e delle risorse. Chiarissimo e luminoso esempio di eccezionali qualità professionali e dirigenziali, e di altissima e incondizionata dedizione al servizio, con la sua eletta, chiara dinamica e razionale azione di guida ha contribuito in modo determinante a consolidare l'esaltante immagine delle Forze armate, ed a innalzare il prestigio, nel Paese e nel Mondo». - Roma, 1° aprile 1990-30 settembre 1993.

94A2668

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Vi.Co. Video 33, con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana quotidiani ed. «La Notte», con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 15 luglio 1993 al 14 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.Pm. - Poligrafico piemontese, con sede in Milano, e unità di Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.Pm. - Poligrafico piemontese, con sede in Milano, e unità di Roma, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A2667

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PHARE: Progetto di cofinanziamento per il partenariato e la costituzione di istituzioni nei Paesi dell'Europa centro orientale. (Comunicato del 19 aprile 1994, prot. n. 103029).

Con riferimento alla circolare del 26 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo u.s., si rende noto che la Commissione europea in data 14 aprile 1994 ha comunicato all'Autorità italiana, la non eleggibilità al finanziamento di cui all'oggetto di iniziative riguardanti la FYROM (ex Repubblica jugoslava di Macedonia).

Con l'occasione si segnala che presso questo Ministero è disponibile anche il pacchetto informativo relativo al progetto in questione nella versione italiana, nonché presso gli uffici ICE, le camere di commercio, Mondimpresa e l'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

94A2703

TACIS: Programma di partenariato e coordinamento (PCP) dell'assistenza tecnica nei nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakhistan, Kyrghizistan, Moldavia, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan). (Comunicato del 19 aprile 1994, prot. n. 103030).

Nell'ambito dei progetti esaminati in sede TACIS (Assistenza tecnica ai nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica) a fine 1993, è stata approvata un'iniziativa che prevede l'erogazione di contributi per un totale di 5 MECU (milioni di ECU) a parziale finanziamento di progetti di partenariato, promossi da persone fisiche e giuridiche (sia pubbliche che private) con sede in uno degli Stati membri dell'U.E. e in partnership con i Paesi beneficiari del TACIS, aventi per obiettivo il finanziamento congiunto di progetti che prevedono fornitura di assistenza tecnica a favore di detti NIS.

Il contributo previsto (dono non rimborsabile) pari al 50% del costo delle iniziative, potrà ammontare fino ad un massimo di 300.000 ECU. Il restante 50% dovrà essere assicurato dall'organismo proponente, attingendo sia a fondi pubblici che privati.

Tale iniziativa, le cui caratteristiche sono state definite dalla Commissione U.E., sono qui di seguito riportate.

Soggetti proponenti.

I progetti possono essere proposti da persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private appartenenti agli Stati membri dell'U.E. in partnership con i Paesi beneficiari (in taluni casi specifici possono partecipare al programma Paesi mediterranei e Paesi PHARE). In caso di persona giuridica è necessario indicare il proprio rappresentante legale e finanziario (leader).

Aree di intervento.

Saranno eleggibili per il finanziamento solo quei progetti rientranti nei settori già identificati dai programmi indicativi Tacis 1993 1995. Anche interventi a carattere regionale possono essere eleggibili, alle seguenti condizioni:

programmi trasfrontalieri inerenti problematiche regionali che per loro natura debbono essere affrontate su tale base (es.: risorse idriche);

azioni più efficaci (sotto il profilo costi-benefici), qualora effettuate su base uniforme in più Paesi;

attuazione di uno sviluppo parallelo di alcune attività per più Paesi, tramite lo stesso operatore.

Non rientra negli scopi del PCP il sostegno ad attività puramente commerciali di operatori del settore privato dell'U.E. o degli Stati beneficiari. I progetti che saranno scelti per il finanziamento TACIS dovranno concentrarsi necessariamente sulla fornitura di assistenza

tecnica da parte di operatori dell'U.E. nei NIS. Tale assistenza dovrà essere strettamente collegata alle reali necessità individuate nell'istituzione beneficiaria e dovrà apportare concreti benefici su base locale e nazionale, anche a un più ampio raggio rispetto alle specifiche istituzioni coinvolte.

Tipologia di intervento.

Si privilegeranno i progetti centrati sulle seguenti aree di intervento:

piani di sviluppo strategico-economico a livello settoriale o destinati a una o più imprese di un determinato settore;

studi sulle necessità di investimento a livello settoriale;

progetti miranti al superamento delle carenze gestionali e organizzative a livello settoriale o riguardanti una o più imprese in un determinato settore;

formazione/sviluppo delle risorse umane per migliorare accrescere ed estendere le capacità di base a livello settoriale o di una o più imprese di un certo settore;

formazione/riqualificazione di mano d'opera disoccupata in campi in cui gli omologhi dell'U.E. presentino un vantaggio comparativo;

trasferimento di capacità specifiche per operare in un contesto di economia di mercato;

trasferimento tecnologico a livello settoriale o coinvolgente una o più imprese (es.: adattamento agli standards e ai requisiti tecnici occidentali);

creazione o rafforzamento di legami locali e internazionali e scambi di informazioni con organizzazioni o gruppi di interesse (es.: creazione di organismi rappresentativi a carattere generale o settoriale, di banche dati, ecc.);

attività promozionali organizzate su base settoriale (es.: fiere);

viaggi di studi o visite in concomitanza con altre attività.

Non sono invece eleggibili al finanziamento i seguenti settori di attività:

progetti di investimento di capitale;

attività legate al credito;

finanziamento per la creazione di joint-ventures commerciali tra un donatore e una istituzione beneficiaria;

singole conferenze non collegate ad altre attività sopra citate come eleggibili;

studi specifici di fattibilità per imprese, limitati all'esame di possibili joint-ventures commerciali tra singoli donatori e istituzioni beneficiarie.

Spese ammissibili.

Il contributo del TACIS al costo del progetto coprirà in particolare le spese per:

assistenza tecnica e formazione e, in alcuni casi attrezzature e altri costi essenziali di avviamento, a condizione che non superino una piccola percentuale rispetto al costo totale del progetto.

Aspetti finanziari.

Come già evidenziato in premessa, la Commissione provvede a coprire il 50% del costo dell'iniziativa (fino a 300.000 ECU per progetto). Il restante 50% è a carico degli operatori.

Gli operatori del progetto dovranno presentare alla Commissione una garanzia bancaria a copertura del loro contributo finanziario al costo del progetto (da tale garanzia è esclusa qualsiasi fonte di finanziamento fornita dagli Stati membri o da qualunque organizzazione appartenente al settore pubblico.

Per i progetti che avranno superato la selezione finale tale garanzia, a copertura dell'intero periodo di attuazione del progetto, dovrà essere presentata alla Commissione all'atto della firma del contratto, altrimenti i progetti stessi non verranno presi in considerazione.

Il pagamento del contributo da parte della Commissione, per quei progetti che avranno ottenuto parere favorevole, è previsto in tre rate e su presentazione di una relazione intermedia e di una finale.

Il pagamento verrà erogato in ECU al lead partner e sarà accreditato su di un conto speciale che egli dovrà aprire e sul quale dovranno confluire tutti i vari finanziamenti/pagamenti.

Selezione dei progetti.

Della gestione del programma sarà responsabile la Commissione che effettuerà la selezione finale sulla base di una preselezione operata dai singoli Stati membri tramite Autorità centrali, che per l'Italia sono il Ministero degli affari esteri e il Ministero del commercio con l'estero.

Compito di dette Autorità centrali sarà quello di:

prendere in considerazione le proposte di progetto presentate dalle persone fisiche e giuridiche aventi sede sul territorio;

valutare le proposte ai fini della preselezione di un massimo di 10 progetti, da sottoporre alla commissione per il finanziamento, sulla base dei seguenti criteri, già stabiliti dall'esecutivo comunitario, d'accordo con gli Stati membri:

Qualità del progetto	50%
chiara definizione degli obiettivi in relazione alle priorità e ai bisogni già identificati nei programmi indicativi Paesi TACIS	8%
chiara definizione dei bisogni manifestati dell'istituzione avente sede nel Paese beneficiario	5%
scelta appropriata dell'istituzione beneficiaria (corrispondenza agli obiettivi prefissati e capacità di svolgere il proprio ruolo nell'applicazione del progetto)	5%
coerenza e fattibilità delle azioni proposte e delle procedure di attuazione	8%
grado di qualificazione e professionalità degli esperti impiegati nel progetto (precedenti esperienze, soprattutto nei NIS, etc.)	8%
impatto globale del progetto (sue implicazioni con le altre istituzioni, sull'economia locale/nazionale, ecc.)	8%
sostenibilità dell'attività proposta al di là della durata dell'aiuto del TACIS	8%

In ogni caso, dovrà essere tenuta in giusta considerazione la salvaguardia *dell'ambiente* nella fase di elaborazione e applicazione del progetto.

Contributo al coordinamento	20%
relazione del progetto con le attività del TACIS e di altri donatori	5%
valore aggiunto alle attività di assistenza già avviate	10%
numero dei Paesi dell'U.E. coinvolti	5%
Efficacia dei costi rispetto agli obiettivi (economicità)	30%
il piano finanziario del progetto dovrà contenere una dettagliata ripartizione dei costi. La valutazione finanziaria si baserà sui costi unitari e non sul prezzo totale del contratto	

Sulla base della pre-selezione effettuata da questo Ministero, la Commissione procederà alla selezione finale.

Saranno favoriti quei progetti che promuovano la cooperazione tra il maggior numero di Stati membri dell'U.E. e i Paesi TACIS e quelli che presentino benefici che vadano al di là degli interessi delle sole parti coinvolte.

Termini e modalità per la presentazione dei progetti.

I progetti dovranno essere consegnati a:

Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali - Div. V - Viale Boston, 25 - 00144 Roma (punto di contatto dott. Aldo Alfano, dirigente dell'ufficio competente), entro e non oltre il 31 maggio 1994.

Per la presentazione dei progetti è necessario compilare un apposito formulario fornito dalla Commissione e disponibile presso il Ministero del commercio con l'estero, le camere di commercio, gli uffici I.C.E dislocati sul territorio nazionale, Mondimpresa e presso l'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

Detto formulario dovrà essere corredato di tutta la documentazione utile alla valutazione del progetto

I progetti dovranno essere presentati al Ministero del commercio con l'estero in due copie, una in italiano ed una in inglese. Per ulteriori dettagli si fa presente che presso gli uffici sopra richiamati è disponibile, sia su base cartacea che su floppy disk, un pacchetto completo di tutte le informazioni inerenti al programma (versione definitiva del 18 marzo 1994) Detta documentazione è al momento disponibile in inglese. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente dal lunedì al sabato (ore 10-12) gli addetti alla segreteria tecnica ai numeri 06/5993 2588-2589-2552.

94A2704

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 12 marzo 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici - tecnologie della trasduzione del segnale, a seguito del decreto ministeriale 14 maggio 1993, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI SISTEMI NEUROBIOLOGICI TECNOLOGIE DELLA TRASDUZIONE DEL SEGNALE

Con decreto ministeriale 11 marzo 1994 è affidata al Consorzio italiano sui neurotrasmettitori - C.I.S.Ne. - Pomezia (Roma), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Caratterizzazione in vivo del metabolismo cellulare e dello stato funzionale dei sistemi di trasmissione neuronale» per un importo complessivo di 12 000 milioni di lire — di cui 11.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S p a provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

94A2669

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 aprile 1994

Dollaro USA	1620,21
ECU	1850,28
Marco tedesco	957,01
Franco francese	279,31
Lira sterlina	2414,44
Fiorino olandese	851,49
Franco belga	46,508
Peseta spagnola	11,765
Corona danese	244,17
Lira irlandese	2342,34
Dracma greca	6,529
Escudo portoghese	9,358
Dollaro canadese	1176,37
Yen giapponese	15,591
Franco svizzero	1128,28
Scellino austriaco	136,04
Corona norvegese	220,69
Corona svedese	205,72
Marco finlandese	295,55
Dollaro australiano	1162,82

94A2737

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Gemina S.p.a., Teknecomp S.p.a., Filippo Fochi S.p.a. e Finarte casa d'aste S.p.a. (Comunicazione n. 94003884 del 14 aprile 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale, o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la

configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Gemina S.p.a. (*)	52,10	65,09 (Allegato *D*)
Teknecomp S.p.a. (**)	47 Quattroduedue S.r.l	47,66 (Allegato *B*) Carlo De Benedetti
Filippo Fochi S.p.a. (**)	47,81 S.F. - Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l. (Fam. Fochi)	51,40 S.F. - Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l. (Fam. Fochi)
Finarte Casa d'Aste S.p.a. (***)	7,25 Francesco Micheli	8,65 (Allegato *A*) Francesco Micheli

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*)

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A2670

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2672

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

chimica farmaceutica e tossicologica

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2671

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42 44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 65 000
	- semestrale	L. 45 500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 199 500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 687 000
	- semestrale	L. 379 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336 000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300